

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della legge 26.12.2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 Soggetti Passivi

1. Sono soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., sulla base delle disposizioni normative vigenti, tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Puegnago del Garda alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3 Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Puegnago del Garda con le modalità previste dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento al fine della gestione dell'imposta in oggetto.

Art. 4 Determinazione dell'aliquota

1. Per il Comune di Puegnago del Garda, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota di cui al comma precedente, qualora non modificata entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, si intende prorogata per gli anni successivi.

Art. 5 Esenzione

1. L'addizionale non è dovuta qualora il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di Euro 15.000,00.=
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00.= di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota prevista con riferimento al reddito complessivo del soggetto passivo.

Art. 6 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e unitamente alla delibera di approvazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.